

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3212 del 24/06/2022
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO AGRICOLO COMUNE: MONTE SAN PIETRO(BO) - CORSO D'ACQUA: RIO DELL'ISOLA - RICHIEDENTE: AZ.AGRICOLA ISOLA E VILLAGE BUILDING SOCIETY S.S. FATTORIA ZAGNONE SOC. AGR - CODICE PRATICA N. BOPPA2134/18RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3378 del 23/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO AGRICOLO

**COMUNE:** MONTE SAN PIETRO(BO)

**CORSO D'ACQUA:** RIO DELL' ISOLA

**RICHIEDENTE:** AZ.AGRICOLA ISOLA E VILLAGE BUILDING SOCETY S.S.  
FATTORIA ZAGNONE SOC. AGR

**CODICE PRATICA N.** BOPPA2134/18RN02

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**Vista** l'istanza assunta al Prot.n. PG/2018/18176 del 06/08/2018 pratica n. BOPPA2134/18RN02 presentata da VILLAGE BUILDING SOCIETY S.S. FATTORIA ZAGNONE SOC. AGR., C.F. E P.IVA 03959240379, con sede legale a Monte San Pietro, e AZ.AGRICOLA ISOLA, C.F. E P.IVA 021407300371, con sede legale a Monte San Pietro, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio dell'Isola ad uso agricolo irriguo per l'irrigazione di 5,1 ha di terreni, con una portata massima di di 60 l/s rilasciata con determinazione n. 15372 del 24/11/2011;

**Richiamata** la determinazione n. 15372 del 24/11/2011 con cui è stata rilasciata a VILLAGE BUILDING SOCIETY S.S. FATTORIA ZAGNONE SOC. AGR., C.F. E P.IVA 03959240379 con sede legale a Monte San Pietro, e AZ.AGRICOLA ISOLA, C.F. E P.IVA 021407300371 con sede legale a Monte San Pietro, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio dell'Isola, in comune di Monte San Pietro(Bo), loc. Zagnone, Foglio 48 mappali 90 - 91 - 92 - 93 - 98 - 110, ad uso irriguo con scadenza 31/12/2015 (pratica BOPPA2134);

**Vista** la concessione di occupazione area demaniale rilasciata a VILLAGE BUILDING SOCIETY S.S. FATTORIA ZAGNONE SOC. AGR. e AZ.AGRICOLA ISOLA con determinazione n.10779 del 08/09/2011 per il medesimo invaso artificiale ad uso irriguo in comune di Monte San Pietro sul corso d'acqua Rio dell'isola con scadenza il 30/09/2023 (codice pratica n.BO11T0077);

**Viste** le successive integrazioni assunte al prot. PG/2019/18003 del 04/02/2019, PG/2020/144044 del 07/10/2020, PG/2020/51838 del 07/04/2020 con cui viene documentata la nuova opera di presa da realizzare con una portata massima di di 2 l/s;

**considerato** che le caratteristiche del prelievo sono richieste in variazione di:

- configurazione ed ubicazione dell'opera di presa
- riduzione della portata massima di prelievo

- riduzione degli ettari da irrigare

**Considerato** che:

- l'istanza di rinnovo con variante è stata presentata successivamente alla scadenza naturale del titolo e pertanto viene assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione, ai sensi degli artt. 6 e 27 del R.R. 41/2001;
- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo IV/II/V del R.R. 41/2001
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è per irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 193 in data 23.06.2021 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**Considerato** che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**verificato** che i quantitativi richiesti sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

**verificata** la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale non classificato: Rio dell'Isola che si immette nel corpo idrico "Torrente Samoggia - sezione Zappolino" codice 061500000000 2 ER, con stato ecologico Buono in condizioni di stress idrico assente;
- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto moderato e pertanto comporta un rischio ambientale per cui la derivazione può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di

particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate;

**Preso atto** dell'autorizzazione alla manutenzione straordinaria dell'invaso artificiale e di gestione dell'opera idraulica di contenimento rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna - Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. n. 4520 del 03/12/2021 ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

**Preso atto** inoltre della comunicazione del medesimo Servizio, acquisita agli atti in data 08/03/2022 con il protocollo n. PG/2022/38594 ai sensi del R.D. 523/1904, in cui si confermano:

- le prescrizioni dell'autorizzazione alla manutenzione straordinaria dell'invaso sopra riportata;
- le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Regionale n. 15372 del 24/11/2011 oggetto di rinnovo;

**Verificato** che la prescrizione contenuta nel disciplinare tecnico della determinazione oggetto di rinnovo per il rispetto del dmv di 50 l/s è superata dall'analisi idrologica fornita dal richiedente che documenta in 5 l/s il DMV pertinente al corpo idrico oggetto di prelievo;

**preso atto**

- del parere del Consorzio della Bonifica Renana acquisito agli atti in data 01/12/2020, con prot. n. PG/2020/174075 ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;
- della mancata trasmissione da parte di Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 18/11/2020 con il prot. n.PG/2020/167586, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

**dato atto** che in applicazione L.R. 1792/2016 e successive D.G.R., il canone annuo debba essere rideterminato in base ai



mc annui massimi di prelievo rispetto alla Determinazione n. n. 15372 del 24/11/2011 oggetto di rinnovo;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad **€ 90,00=;**
- dei canoni pregressi di concessione per gli anni 2019-2021 per un importo complessivo pari ad **€ 151,91=;**
- del canone di concessione per l'anno corrente 2022, pari ad **€ 51,99=;**
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di **€ 198,35=;**

**ritenuto** pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo richiesto alle condizioni indicate nel presente atto di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- i quantitativi annui massimi concedibili sono di 12.300 mc in relazione ai fabbisogni indicati
- il rispetto del DMV di 5 l/s così come ridefinito nella documentazione tecnica progettuale presentata;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1) di rilasciare a VILLAGE BUILDING SOCIETY S.S. FATTORIA ZAGNONE SOC. AGR., C.F. E P.IVA 03959240379, con sede legale a Monte San Pietro, e AZ.AGRICOLA ISOLA, C.F. E P.IVA 021407300371, con sede legale a Monte San Pietro, **il rinnovo con variante** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio dell'Isola, in località loc. Zagnone del comune di Monte San Pietro (Bo), mediante tubo di

adduzione a caduta e accumulo in invaso derivante dallo sbarramento del rio, identificata catastalmente al foglio Foglio 48 mappali 110, per irrigazione agricola di 5,1 Ha di terreno, rilasciata con determinazione n. 15372 del 24/11/2011. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. il prelievo è stabilito con portata massima di **2 l/s** e volume annuo di **12.300 mc**;
- b. la concessione si intende **rilasciata ai soggetti ivi indicati**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c. **la scadenza** della presente concessione è **fissata**, ai sensi della DGR n. 787 del 9/6/2014, fino alla data **31/12/2031**; l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- d. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- g. Il prelievo interessa il corpo idrico fluviale non classificato: Rio dell'Isola che si immette nel corpo idrico "Torrente Samoggia - sezione Zappolino" codice

061500000000 2 ER, con stato ecologico Buono in condizioni di stress idrico assente, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

h. La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** 5 l/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute autorizzazione idraulica alla manutenzione straordinaria dell'invaso artificiale e gestione dell'opera idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 4520 del 03/12/2021 allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**Allegato 1**)

4) di stabilire che:

- il canone annuale per l'uso assimilabile uso irriguo, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 51,99=** per l'anno 2022 di cui è dovuto l'intero importo **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione il Concessionario ha corrisposto i canoni pregressi per gli anni 2019 - 2021 così come quantificati

ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009 per un totale di **€ 151,91=, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65=, in ragione degli aggiornamenti del canone stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di **€ 198,35=, è stato versato**

**anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna - Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

per gli aspetti di competenza;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale

superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata a VILLAGE BUILDING SOCIETY S.S. FATTORIA ZAGNONE SOC. AGR., C.F. E P.IVA 03959240379, con sede legale a Monte San Pietro, e AZ.AGRICOLA ISOLA, C.F. E P.IVA 021407300371, con sede legale a Monte San Pietro, nelle persone dei loro legali rappresentanti

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

Il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMER X: 667.835 Y: 919.009, in area demaniale, individuato nel Foglio 48 mappale 110 del NCT del comune di Monte San Pietro(Bo), nel Rio dell'Isola sponda destra, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale non classificato: Rio dell'Isola che si immette nel corpo idrico "Torrente Samoggia - sezione Zappolino" codice 061500000000 2 ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C).

L'opera di presa è costituita da un tubo di adduzione di 200 mm di diametro a caduta dal corso idrico deviato che alimenta l'invaso. Il tubo di adduzione è chiuso nella parte inferiore per un'altezza di almeno 2 cm per garantire il rilascio del DMV del Rio Rosso ed è dotato di paratoia a ghigliottina con apertura tarata al fine di limitare portata massima di esercizio di 2 l/s.

La risorsa idrica è accumulata nell'invaso generato dallo sbarramento del rio con argine in terra con altezza max 10,9 m dal p.c. per una capacità complessiva di 16.500 mc alla quota dello sfioratore. A monte dell'invaso il corso idrico è stato deviato creando un come by-pass lungo la sponda dx del bacino e si ricongiunge al corso idrico a valle dello sfioratore.

Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **2 l/s**, per complessivi **12.300 mc/anno**;

La derivazione può essere esercitata nel periodo dal 01 giugno al 31 settembre di ogni anno, la saracinesca dovrà restare abbassata durante i rimanenti mesi;

La risorsa è prelevata dall'invaso mediante rete di tubazione interrata alimentata a gravità ed è utilizzata per irrigare un terreno con un'area di 5,1 ha occupata con vite, seminativo e frutteto;

Il prelievo è assimilabile all'uso "*Irriguo agricolo*", di cui all'art. 152, comma 1, lett. A), della L.R. 3/1999;

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.

## **Art. 3 Prescrizioni**

La derivazione potrà essere esercitata dal 01 giugno al 31 Settembre, con disattivazione mediante saracinesca abbassata durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** di 5 l/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle



acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per manutenzione straordinaria dell'invaso artificiale e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 4520 del 03/12/2021 dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

#### **Art.4**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la

difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, DGR n.787 del 9/6/2014, è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.

Nel caso in cui al termine della concessione persistono i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, entro il 31/12/2030, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la decadenza della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può limitare, sospendere o revocare anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata

della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

#### **Art. 9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale

nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

**Art. 10**  
**Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**